

## **Circolare del 13/03/2009 n. 8**

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Oggetto:

Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata

### **IVA**

#### **6.8 Esigibilita' dell'imposta "per cassa"**

D. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 185/2008 si applicano alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che agiscono in veste di soggetti passivi. Come deve essere valutata, a tal fine, la posizione degli enti non commerciali titolari di partita IVA, che effettuano acquisti sia per l'attivita' d'impresa che per quella istituzionale?

R. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede l'esigibilita' dell'IVA all'atto del pagamento del corrispettivo per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in favore di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

In sostanza, la norma estende alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA l'esigibilita' differita del tributo, gia' prevista dall'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del d. P.R. n. 633 del 1972 limitatamente a particolari cessioni di beni e prestazioni servizi, nonche' a quelle rese nei confronti dello Stato e dei soggetti pubblici espressamente elencati.

La formulazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 185, riferita alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, comporta l'esigibilita' dell'IVA al momento del pagamento del corrispettivo anche qualora il cessionario del bene o il committente del servizio sia un ente non commerciale che agisce nell'esercizio di impresa.

Gli enti non commerciali che svolgono attivita' d'impresa possono, tuttavia, operare acquisti di beni e servizi da destinare promiscuamente all'attivita' d'impresa e all'attivita' non commerciale.

Al riguardo, si ritiene che la disposizione dell'articolo 7, richiedendo unicamente che il cessionario o committente agisce nell'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, non precluda l'esigibilita' differita dell'imposta per gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali destinati oltre che all'attivita' commerciale anche ad altre attivita'.

In sintesi, rientrano nell'ambito applicativo della norma le operazioni effettuate nei confronti degli enti non commerciali che operano nell'esercizio di attivita' d'impresa, ancorche' i beni e i servizi

acquistati siano destinati ad essere promiscuamente adibiti all'esercizio di attivita' d'impresa e di attivita' non commerciali.